CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 20 del 3 marzo 2021

Riunione del 25 febbraio 2021

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componente: Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

CFA 20/20/2021 – Reclamo del tesserato Giorgio De Togni avverso la decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 10.02.2021, pubblicata con C.U. n. 104 del 11.02.2021

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con decisione del 10.02.2021, pubblicata con C.U. 104 del 11.02.2021, il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso proposto dal tesserato Sig. Giorgio De Togni avverso l'ammissione della candidatura del Sig. Massimo Dalfovo quale consigliere nazionale per gli atleti.

Il De Togni proponeva reclamo innanzi a questa Commissione insistendo per l'insussistenza dei requisiti di eleggibilità in capo al Sig. Massimo Dalfovo.

Resisteva tramite controdeduzioni il Sig. Massimo Dalfovo.

All'udienza di discussione tenutasi il 25 febbraio 2021, sentiti il reclamante ed il proprio difensore, che concludeva riportandosi al ricorso in atti, nonché il difensore del resistente, che concludeva per il rigetto del reclamo, la Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Non v'è chi non veda come i rilievi mossi dal Sig. De Togni - ovvero la circostanza non contestata che il Sig. Massimo Dalfovo non abbia partecipato a competizioni di livello regionale per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio e che, da molti anni, abbia interrotto l'attività agonistica - suscitino più di una riflessione.

Tuttavia la posizione dello stesso Dalfovo, sotto il profilo strettamente formale, è pienamente regolare.

Egli infatti, salve le verifiche di persistenza che seguiranno passo passo, possiede,

allo stato, i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 22 dello Statuto Federale, ovvero:

- ha superato la visita di idoneità medico-sportiva;
- è tesserato presso un sodalizio affiliato che partecipa al Campionato di Serie D;
- il diritto alla candidatura non può essergli negato in ragione del mancato inizio e/o del temporaneo differimento dell'attività sportiva a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

Auspica dunque questa Commissione - *de jure condendo* - un futuro intervento del Legislatore federale atto a superare le criticità emerse nel procedimento in esame, dovendosi disegnare con maggior precisione e rigore il concetto di atleta in attività al fine specifico di garantire la quanto più efficace ed effettiva rappresentanza della categoria Atleti, prevedendo inoltre una successiva verifica periodica circa la persistenza dei requisiti di eleggibilità in considerazione della significativa durata del mandato.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 3 marzo 2021